

Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Rendiconti degli intermediari finanziari: le istruzioni della Banca d'Italia
- 3 Tassazione del risparmio: le novità dall'Unione europea
- 3 Revisori dei conti: linee guida per le relazioni sui bilanci di previsione delle Regioni
- 3 Organi di revisione degli Enti locali: linee guida per la relazione sul rendiconto 2013
- 3 In gazzetta la legge di conversione del decreto legge n. 16/2014
- 3 Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il 2013

Prassi

- 4 Definizione agevolata delle cartelle
- 5 Cessione di contratti di locazione finanziaria: trattamento ai fini dell'imposta di registro
- 5 Espropriazione prima casa da parte di Equitalia: le più favorevoli norme del D.L. n.69/2013 non hanno effetto retroattivo
- 5 Cessazione dell'attività commerciale: comunicazione al posto della SCIA
- 6 L'iscrizione della PEC nel registro delle imprese: ad ogni impresa la sua
- 6 Cambio valute del mese di aprile 2014
- 6 Circolare Telefisco
- 8 Disponibili online gli elenchi degli iscritti al 5 per 1.000 per il 2014
- 8 Gerico 2014 (Studi di settore)
- 8 Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione
- 9 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: ulteriori chiarimenti
- 9 Agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese di Carbonia-Iglesias: codice tributo
- 9 Quota dell'imposta sui redditi dovuta per stabilimenti e impianti in Sicilia: codici tributo
- 10 Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario e Unico 2014-PF
- 10 Tipi Titolo/Abbonamento
- 10 Contributi per l'"EBICC ARTIGIANATO": causale contributo
- 10 ZFU delle regioni dell'obiettivo Convergenza e della provincia di Carbonia-Iglesias: modalità e termini di fruizione delle agevolazioni
- 10 Bonus Irpef: codice tributo per il recupero del credito da parte dei datori di lavoro
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 12 Revisori degli enti locali: schemi di rendiconto e bilancio di previsione
- 12 Antiriciclaggio: l'ODCEC di Roma scioglie alcuni dubbi
- 12 La neutralità della transizione ai principi contabili internazionali
- 12 Accisa su energia prodotta da fonti rinnovabili: istruzioni per l'uso
- 12 Cessione "gratuita" di aree al Comune: trattamento fiscale dopo il D.lgs. n. 23/2011
- 12 La gestione dell'impresa in crisi
- 13 Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione
- 13 Il modello 730/2014

NORMATIVA	
<p>Rendiconti degli intermediari finanziari: le istruzioni della Banca d'Italia Emanate le istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica (IMEL), delle società di gestione del risparmio (SGR) e delle società di intermediazione mobiliare (SIM), al fine di aggiornare la normativa di bilancio degli intermediari finanziari per tener conto delle modifiche intervenute nei Regolamenti adottati dalla Commissione che recepiscono i principi contabili (IAS/IFRS). Tali Istruzioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31/12/13, ad eccezione delle modifiche contenute nell'Allegato A «Schemi di bilancio e di nota integrativa degli intermediari finanziari» - Nota integrativa - Parte D «Altre informazioni» - Sezione D «Garanzie rilasciate e impegni», che si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31/12/14. È consentita, tuttavia, un'applicazione anticipata di queste ultime modifiche ai bilanci relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31/12/13.</p>	<p><i>Banca d'Italia provvedimento 21 gennaio 2014 (G.U. n. 103 del 6/5/14)</i></p>
<p>Tassazione del risparmio: le novità dall'Unione europea Modificata la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.</p>	<p><u>Direttiva 2014/48/Ue del Consiglio del 24/3/14</u></p>
<p>Revisori dei conti: linee guida per le relazioni sui bilanci di previsione delle Regioni Approvate le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui bilanci di previsione regionali per il 2014, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.L. n. 174/2012.</p>	<p><i>Corte dei conti, delibera n.10/SEZAUT/2014/INPR del 15/4/14 (G.U. n.105 dell' 8/5/14)</i></p>
<p>Organi di revisione degli Enti locali: linee guida per la relazione sul rendiconto 2013 Approvate le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, co.166 e ss, legge n.266/2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013.</p>	<p><i>Corte dei conti, delibera n.11/SEZAUT/2014/INPR del 15/4/14 (G.U. n.105 dell'8/5/14)</i></p>
<p>In gazzetta la legge di conversione del decreto legge n. 16/2014 Convertito in legge, con modifiche, il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche". Tra le modifiche vi sono delle novità in tema di pagamento e scadenze di Tasi e Tari. Le relative disposizioni, con evidenziazione delle modifiche intervenute in sede di conversione, sono state illustrate nello Special assist n. 13 del 14/5/14.</p>	<p><i>Legge n. 68 del 2 maggio 2014 (G.U. n. 54 del 5/5/14)</i></p>
<p>Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il 2013 Pubblicato il decreto di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il 2013. La revisione, che tiene conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, riguarda gli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. I soggetti che, per il periodo d'imposta 2013, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati, non potranno essere assoggettati, per tale annualità, ad accertamento ex art.10 legge n.146/1998.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 2 maggio 2014 (G.U. n.108 del 12/5/14)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Definizione agevolata delle cartelle</p> <p>Prorogata al 31/5/14 la scadenza per la definizione delle cartelle di Equitalia. Il termine è stato differito dal D.L. n.16/2014. Pertanto, entro il 31/10/14, e non più il 30/6/14, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informerà dell'avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento.</p> <p>Con la proroga la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15/4/14 al 15/6/14.</p>	<p><i>Equitalia, comunicato stampa pubblicato sul sito il 7/5/14</i></p>
<p>Con l'occasione è stato ricordato il meccanismo applicativo della definizione introdotta dalla legge di Stabilità 2014. L'agevolazione consiste nella possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31/10/13 a Equitalia per la riscossione. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.</p> <p>Tutte le informazioni per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.</p> <p>I tributi interessati - rientrano nell'agevolazione, ad esempio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Irpef; • l'Iva; • limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. <p>In generale la definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31/10/13.</p> <p>Esclusioni - sono escluse dalla definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti; • contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail); • tributi locali non riscossi da Equitalia; • richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). <p>Cosa non si paga - non dovranno pagarsi gli interessi di mora che iniziano a maturare dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.</p> <p>Cosa si paga - dovranno essere pagati il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 31/10 una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.</p> <p>Dove e come pagare - è possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", oltre ai dati personali, anche la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". È consigliato l'utilizzo di un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.</p>	

<p>Cessione di contratti di locazione finanziaria: trattamento ai fini dell'imposta di registro Forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di registro nella cessione del contratto di leasing. In particolare, l'Agenzia ha risposto a quesiti relativi ai soggetti interessati dalla solidarietà passiva e all'applicabilità dell'aliquota del 4% nel caso in cui il cambiamento dell'utilizzatore avvenga per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria.</p> <p>Con riferimento alla solidarietà passiva prevista dall'art.57 del TUR ai fini dell'imposta di registro è stato affermato che nella cessione di un contratto di leasing la stessa trova applicazione solo con riferimento ai soggetti coinvolti in tale rapporto, ossia la parte cedente del contratto di leasing e il cessionario. E' esclusa, invece, la solidarietà passiva in capo alla società di leasing.</p> <p>Applicabilità dell'imposta di registro del 4% nel caso in cui il cambiamento dell'utilizzatore avvenga per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica soggettiva che deriva da operazioni di fusione – si applica all'atto di fusione l'imposta fissa di registro ex art. 4, co. 1, lett.b) Tariffa Parte I allegata al TUR. Non si applica autonomamente l'imposta al subentro del nuovo utilizzatore nel contratto di leasing; • modifica soggettiva che deriva da operazione di cessione d'azienda – la cessione d'azienda, considerato che l'operazione è esclusa dal campo di applicazione Iva, deve essere assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale. In relazione al trasferimento del contratto di leasing deve essere applicata: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'aliquota del 4% nel caso in cui per i singoli beni siano stati previsti corrispettivi distinti; ✓ l'aliquota più elevata prevista per i beni e diritti compresi nel compendio aziendale ceduto nel caso in cui non sono stati previsti corrispettivi distinti. 	<p><i>Assilea, consulenza giuridica dell'Agenzia delle entrate 954-14/2014 del 17/4/14</i></p>
<p>Espropriazione prima casa da parte di Equitalia: le più favorevoli norme del D.L. n.69/2013 non hanno effetto retroattivo L'espropriazione delle prime case è possibile da parte di Equitalia se la relativa procedura è stata avviata fino al 22/6/13, (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013). Le norme più favorevoli al contribuente introdotte dal Decreto del fare non hanno effetto retroattivo.</p>	<p><i>Ministro dell'Economia, risposta ad un question time, fonte organi di stampa</i></p>
<p>Con il suddetto decreto legge è stato impedito l'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore, a condizione che sia adibito ad uso abitativo, vi risieda anagraficamente e non si tratti di abitazioni di lusso e di quelli classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (villini e ville), così come è stato impedito di espropriare altri immobili che non siano abitazione principale se il debito non supera i 120.000 euro e se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono passati almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che l'importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.</p> <p>Tali più favorevoli norme si applicano solo alle procedure espropriative avviate successivamente alla loro introduzione; restano, pertanto, validi i precedenti pignoramenti.</p>	
<p>Cessazione dell'attività commerciale: comunicazione al posto della SCIA Il soggetto che intende cessare l'attività non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e può utilizzare l'istituto della comunicazione in luogo della SCIA. Ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni al registro imprese e al repertorio economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, risoluzione n. 72134 del 29/4/14</i></p>

<p>Al riguardo, è stato richiamato il termine prescritto nel caso di cessazione dell'attività dell'esercizio commerciale, che va comunicata al REA entro 30 giorni dalla data in cui avviene, nonché nel caso di cessazione dell'impresa da comunicare al registro imprese nel termine sempre di 30 giorni ove trattasi di impresa individuale. L'art. 2495 c.c., nel caso di società di capitali e l'art. 2312 per le società di persone pur disponendo l'obbligo di procedere a cancellazione, non prevedono un termine di adempimento.</p>	
<p>L'iscrizione della PEC nel registro delle imprese: a ogni impresa la sua Le imprese societarie o individuali non possono indicare l'indirizzo Pec di un'altra impresa ai fini dell'adempimento pubblicitario dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa. Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra, sarà avviata la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata, a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, circolare del 9/5/14 n.77684</i></p>
<p>Cambio valute del mese di aprile 2014 Accertate agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di aprile 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 15/5/14</i></p>
<p>Circolare Telefisco Forniti chiarimenti in risposta ai quesiti interpretativi posti dalla stampa specializzata. Tra i più rilevanti quelli relativi a quadro RW, perdite su crediti, rivalutazioni, svalutazioni, leasing e deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 14/5/14</i></p>
<p>Indicazione nel Quadro RW delle attività detenute all'estero</p>	<p>Le attività detenute all'estero per il tramite di una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW. Qualora le stesse siano detenute per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione nella società estera. L'approccio <i>look through</i> deve, invece, essere adottato soltanto qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25% in una società localizzata in un Paese non collaborativo. In tal caso deve indicare, in luogo della partecipazione, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dalla società. Qualora la partecipazione rilevante (almeno pari al 25%) sia in un trust l'approccio <i>look through</i> deve essere adottato anche nel caso in cui il trust sia residente in Italia, sempreché abbia attività finanziarie estere o investimenti all'estero. In particolare, in questi casi il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società o entità, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Per quanto riguarda, infine, le attività estere affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall'art. 4, co. 3, D.L. n. 167/90. Nell'esempio di partecipazione qualificata l'esonero spetta qualora l'intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d'acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.</p>

Ordinary Assist

Amministratori di società - Compilazione quadro RW	Gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
Deducibilità delle perdite su crediti	È corretto il comportamento del contribuente che, già in passato, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito. Indipendentemente dal periodo d'imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto a una effettiva volontà liberale.
Rivalutazioni - Versamento dell'imposta sostitutiva	Nella legge di rivalutazione attuale non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva.
Irap	<p>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, nonostante la loro imputazione nella parte straordinaria del conto economico, devono, comunque, ritenersi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.</p> <p>Alle medesime conclusioni si deve giungere anche con riferimento alle sopravvenienze passive rilevate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuta ad un evento calamitoso, essendo tale fattispecie assimilabile, anche sul piano contabile, alla alienazione degli stessi beni.</p> <p>Infatti, con riferimento alle immobilizzazioni materiali perdute per incendio od altri eventi estranei all'attività ordinaria dell'impresa, il paragrafo D.IX del Documento OIC 16 prevede che le stesse vanno considerate come alienate, con la conseguenza che da tale evento emerge una sopravvenienza passiva che confluisce tra gli Oneri straordinari (voce E 21). A fronte di tale perdita, l'impresa rileverà come sopravvenienza attiva tra i Proventi straordinari (voce E 20) l'eventuale rimborso di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un assicuratore).</p> <p>Pertanto, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive in questione concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.</p>
Svalutazioni rimanenze	In relazione alle riduzioni di valore dei beni merce valutati a costi specifici, la risoluzione n. 78/2013 ha chiarito che le stesse non assumono rilevanza fiscale, posto che l'art. 92 del TUIR, pur assumendo i criteri di valutazione adottati in bilancio, impone per tali beni un valore minimo rappresentato dal costo. In tal senso, va letto l'esclusivo riferimento nell'ambito del co. 5 del medesimo art. 92 ai beni valutati con criteri convenzionali alternativi al costo (LIFO, FIFO, CMP), per i quali è espressamente riconosciuta la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Ciò nella considerazione per cui i fenomeni di natura valutativa sono accolti in via del tutto eccezionale in sede di determinazione del reddito imponibile. In tale ottica, il decreto 8/6/11, ha, tra l'altro, disposto all'art. 3 l'irrelevanza fiscale dei "(...) maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (...)". Appare coerente con il quadro normativo di riferimento, pertanto, l'irrelevanza fiscale dei maggiori valori delle rimanenze di beni valutati a costo specifico.

Ordinary Assist

Leasing	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, disciplinati dalla lett. b-bis) del co. 1 dell'art. 164 del TUIR – al pari degli altri beni mobili dell'impresa - la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dall'1/1/14, a seguito delle modifiche recate al co. 7 dell'art. 102 del TUIR dall'art. 1, co.162, legge n.147/13, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).</p> <p>Tale conclusione non smentisce quanto affermato nella circolare n. 28/2006, laddove si era chiarito che la durata minima fiscale maggiorata, prevista dal co.7 dell'art. 102 del TUIR, per i veicoli di cui alla lettera b) del co.1 dell'art.164 del Tuir, non trovava applicazione per i veicoli indicati al numero 1 della lett. a) dello stesso co.1 dell'art.164.</p> <p>La circolare, infatti, non citava i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta sul presupposto che, essendo la durata del contratto di leasing condizione di deducibilità dei relativi canoni, era, di fatto, preclusa al contribuente una preventiva verifica, all'atto della stipula dei contratti di leasing, circa l'eventuale concessione in uso al dipendente dell'autovettura per la maggior parte del periodo di imposta; verifica effettuabile unicamente a consuntivo. Tale esigenza è venuta meno a seguito delle modifiche recate al co.7 dell'art.102 del TUIR dall'art.4-bis del D.L. n. 16/2012, che ha reso la deducibilità fiscale dei canoni di leasing relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 29/04/12 autonoma rispetto alla durata del contratto.</p>	
Deducibilità Imu sugli immobili strumentali	È esclusa la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.	
<p>Disponibili online gli elenchi degli iscritti al 5 per 1.000 per il 2014</p> <p>Il 5 per 1.000 prende quota con più 7,6% di iscrizioni rispetto al 2013. Confermato anche quest'anno il trend in salita delle richieste, che per il 2014 toccano vetta 49.071, con 3.468 potenziali beneficiari in più rispetto alle 45.603 domande di iscrizione presentate nel 2013. Le liste provvisorie dei soggetti aspiranti alla ripartizione dei fondi sono da oggi consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all'interno della sezione "Documentazione - 5 per mille - 5 per mille 2014".</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/5/14</i></p>
<p>Gerico 2014 (Studi di settore)</p> <p>Con Gerico 2014, le imprese e i lavoratori autonomi interessati dagli studi di settore possono calcolare la congruità, tenuto conto della normalità economica, la coerenza economica e l'effetto dei correttivi "crisi" per i 205 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2013, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi 2014.</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15/5/14</i></p>
<p>Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione</p> <p>Approvate alcune modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione Unico 2014-ENC, Unico 2014-SC, Unico 2014-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2014 e Irap 2014, nonché alle istruzioni e al modello per la Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli. Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si rendono necessarie per gli aggiornamenti e per la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.67438 del 15/5/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: ulteriori chiarimenti Il bonus è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.9 del 14/5/14</i></p>
<p>Fuori i redditi da produttività soggetti a imposta sostitutiva – i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26.000 euro, che fa perdere il diritto al <i>bonus</i> Irpef.</p> <p>Il bonus passa agli eredi – il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.</p> <p>Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi – una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. È comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni del 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.</p> <p>Il credito varia in base al periodo di impiego nell’anno – nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo.</p> <p>Nel conto anche i redditi da cedolare secca – si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.</p> <p>Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro – il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto per il datore di lavoro al limite annuale di 700.000 euro previsto dall’art.34 legge n.388/2000 (il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare).</p>	
<p>Agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese di Carbonia-Iglesias: codice tributo Istituito il codice tributo “Z100” denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma Piano Sulcis – art.37, c. 4-bis, del D.L. n.179/2012” per consentire l’utilizzo dei benefici a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.51 del 13/5/14</i></p>
<p>Quota dell’imposta sui redditi dovuta per stabilimenti e impianti in Sicilia: codici tributo Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle quote delle imposte sui redditi, nonché delle sanzioni e degli interessi per i casi di ravvedimento di cui all’art.13 d.lgs. n.472/1997, di spettanza della Regione Sicilia (quota dell’imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.50 del 13/5/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario e Unico 2014–PF Approvate alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2014 Semplificato, 770/2014 Ordinario e Unico 2014–PF, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche. Sono stati corretti alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche. L’aggiornamento delle istruzioni del modello Unico PF è stato necessario per tenere conto delle modifiche apportate dal D.L. n.66/2014 relative alla disciplina sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.64842 del 12/5/14</i></p>
<p>Tipi Titolo/Abbonamento Integrata la Tabella 3 di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3/8/04, con ulteriori tipologie di titoli, per individuare la pluralità di offerte operate dagli organizzatori delle attività di intrattenimento e di spettacolo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.64294 del 9/5/14</i></p>
<p>Contributi per l’“EBICC ARTIGIANATO”: causale contributo Istituita la causale contributo “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato in breve EBICC ARTIGIANATO”, per il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato in breve “EBICC ARTIGIANATO” mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 dell’8/5/14</i></p>
<p>ZFU delle regioni dell’obiettivo Convergenza e della provincia di Carbonia-Iglesias: modalità e termini di fruizione delle agevolazioni Definite le modalità di fruizione delle agevolazioni (mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, con le modalità di cui all’art.17 d.lgs. n.241/1997, tramite il modello di pagamento F24), anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.62309 del 6/5/14</i></p>
<p>Bonus Irpef: codice tributo per il recupero del credito da parte dei datori di lavoro Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’art.1 D.L. n.66/2014, mediante l’istituto della compensazione di cui all’art.17 d.lgs. n.241/1997, è stato istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66”.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48 del 7/5/14</i></p>
<p>Novità dal sito dell’Agenzia delle entrate Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la scheda per la scelta della destinazione del 2 per 1.000 (modello); • l’aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.9) e l’aggiornamento procedura di controllo (versione 1.0.9) della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni; • l’aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 (versione 3.3.7). • l’aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l’aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l’aggiornamento dell’elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l’attività di spettacolo e di intrattenimento; 	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall’ 1 al 15/5/14</i></p>

Ordinary Assist

- i software di compilazione (versione 1.0.0 del 13/05/2014) e di controllo (versione 1.0.0 del 13/05/2014) del modello 770/2014 ordinario e modello 770/2014 semplificato;
- il software di compilazione e la procedura di controllo delle scelte dell'8 e del 5 per 1.000 Irpef;
- il software di compilazione dei Parametri 2014;
- l'aggiornamento del software di compilazione del modello F24 EP (Enti Pubblici) (versione 1.2.8);
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo per il modello F24;
- l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle biglietterie automatizzate;
- l'aggiornamento della procedura di controllo per il modello F24 (versione 3.3.6);
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la denuncia da parte delle assicurazioni su premi e accessori incassati;
- l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24 *on line*;
- l'aggiornamento dei codici uffici da utilizzare per il versamento delle imposte delle annualità successive (registrazione contratti beni immobili);
- l'aggiornamento dei cluster di aprile 2014 (Studi di settore in corso di lavorazione);
- l'aggiornamento dell'“Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC)”.

DOTTRINA	
<p>Revisori degli enti locali: schemi di rendiconto e bilancio di previsione</p> <p>Pubblicati gli schemi del parere dell'Organo di Revisione degli Enti locali relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendiconto 2013. • Proposta di bilancio di previsione 2014; <p>I documenti sono stati elaborati da Ancrel (Associazione nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).</p>	<p><u>ANCREL, documenti pubblicati sul sito ODCEC di Roma il 29/4/14</u></p>
<p>Antiriciclaggio: l'ODCEC di Roma scioglie alcuni dubbi</p> <p>Pubblicate in un documento le risposte ad alcuni quesiti in materia di obblighi antiriciclaggio.</p>	<p><u>ODCEC di Roma, documento pubblicato sul sito a maggio 2014</u></p>
<p>La neutralità della transizione ai principi contabili internazionali</p> <p>Esaminati le principali problematiche, contabili e fiscali, concernenti la transizione ai principi contabili internazionali, la c.d. "First Time Adoption"(FTA).</p> <p>I commercialisti di Roma hanno evidenziato come, ai fini fiscali, le norme succedutesi nel corso degli anni in tema di FTA, sono ispirate alla finalità di garantire agli IAS adopter un regime di "neutralità" e "parità di trattamento" rispetto agli operatori soggetti ai principi contabili nazionali.</p>	<p><u>ODCEC di Roma, documento pubblicato sul sito il 3/5/14</u></p>
<p>Accisa su energia prodotta da fonti rinnovabili: istruzioni per l'uso</p> <p>Pubblicata una guida all'assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili</p>	<p><u>ODCEC di Roma, documento pubblicato sul sito il 3/5/14</u></p>
<p>Cessione "gratuita" di aree al Comune: trattamento fiscale dopo il D.lgs. n.23/11</p> <p>Analizzata la disciplina fiscale della cessione gratuita di aree al comune. I notai hanno affermato che l'atto di cessione "gratuita" di aree, posta in essere a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce una fattispecie "formalmente" gratuita per l'inesistenza a carico dell'Ente cessionario di alcuna prestazione suscettibile di valutazione economica. Tale cessione è stata considerata dalla stessa amministrazione finanziaria come modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e quindi assume contenuto e funzione di "prestazione imposta".</p> <p>Pertanto, secondo i notai, sarebbe iniquo che un siffatto trasferimento, avente funzione solutoria nell'ambito di un rapporto tributario già esistente tra il cedente e l'Ente cessionario, venisse a sua volta fatto oggetto di un'ulteriore imposizione gravosa come quella prevista per i trasferimenti a titolo oneroso.</p> <p>Ciò fa dunque ritenere che la norma soppressiva di agevolazioni ed esenzioni fiscali - anche se contenute in leggi speciali - di cui all'art.10 d.lgs. n.23/11, non possa attrarre nel suo ambito le cessioni in esame e che invece si debbano ritenere tuttora sussistenti regimi impositivi di favore relativi ad atti traslativi diversi da quelli a titolo oneroso, come quello di cui all'art. 32 D.P.R. n. 601/73.</p>	<p><u>CNN, studio n.248.2014, pubblicato sul sito il 7/5/14</u></p>
<p>La gestione dell'impresa in crisi</p> <p>L'analisi della problematica effettuata da Dottori Commercialisti, Manager e Imprenditrici. Ecco i principali temi di cui si è occupato il lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'internazionalizzare dell'impresa: la proposta per superare la crisi (case study: UK); • la crisi d'impresa - Definizioni normative – Interpretazioni; 	<p><u>ODCEC di Torino, e-book pubblicato sul sito il 14/3/14</u></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • I metodi strategici e i modelli predittivi - Strumenti per fronteggiare la crisi d'impresa; • Il processo di <i>turnaround</i> e le strategie operative; • Lo IAS 1 e la continuità aziendale (<i>going concern</i>); • La comunicazione dell'impresa in crisi; • La gestione finanziaria dell'impresa; • Il ruolo degli amministratori nell'impresa in crisi; • Il ricorso agli strumenti preconcorsuali - Risanamento e ristrutturazione del debito; • Le riflessioni sulle condizioni di efficacia dei processi di risanamento; • Le perdite su crediti conseguenti a piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti; • Liquidazione coatta amministrativa; • Il concordato con continuità aziendale (artt. 161 e 186-bis L. fall.); • I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali; • Linee - guida per il finanziamento alle imprese in crisi. 	
<p>Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione</p> <p>Analizzate le diverse problematiche sottese dagli adempimenti richiesti dal d.lgs. n. 231/2007 - di attuazione della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" - da parte delle società di revisione contabile, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Assirevi, documento n.181, pubblicato sul sito a maggio 2014</i></p>
<p>Il modello 730/2014</p> <p>Illustrate le principali novità normative che hanno interessato la compilazione del modello 730/2014. In particolare, sono stati esaminati le novità relative a redditi di terreni e fabbricati, oneri deducibili e detraibili.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Assonime, circolare n.15 del 14/5/14</i></p>
<p>Redditi da terreni - per gli anni 2013, 2014 e 2015 è prevista una maggior rivalutazione del 15% del reddito dominicale e agrario. La rivalutazione è, invece, pari al 5% nel caso in cui il proprietario e conduttore del terreno sia un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola o uno IAP. La rivalutazione si applica sulla rendita già rivalutata dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.</p> <p>Sostituzione IMU/IRPEF per i terreni - l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale. La sostituzione opera solo per i terreni non affittati. Per i terreni affittati, sarà comunque dovuta anche l'Irpef sul reddito dominicale. La sostituzione non opera, in ogni caso, per la componente relativa al reddito agrario.</p> <p>Redditi da fabbricati - è stata illustrata la disposizione che prevede la parziale attenuazione dell'effetto di sostituzione IMU/IRPEF per gli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune dell'abitazione principale, per i quali è stata prevista l'imponibilità al 50%, la nuova aliquota del 15% prevista per la cedolare secca sui contratti a canone concordato, la nuova percentuale del 5% di riduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione soggetti a tassazione ordinaria.</p> <p>Altre - sono state poi illustrate le novità che impattano sulle detrazioni e deduzioni</p>	